

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
EX ART 3BIS L.21/1/1994 n. 53

Il sottoscritto Avv Giovannina Riccardi CF=CF= RCCGNN59L54D959OIscritto All'Albo degli
Avvocati di Mantova in virtù della L- 53/94 e succ mod quale difensore di Galvani Anna
CF=GLVNNA56H67L949D in virtù di procura alle liti rilasciata ex art 83 co 3 cpc

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

- ATTO_5967323.pdf, contenente copia informatica del Ricorso ex art 281 decies cpc,
- procura alle liti galvani.pdf, contenente copia informatica di procura alle liti analogica,
- 5099016s.pdf, contenente copia informatica del provvedimento di fissazione udienza a firma del
Giudice dr. Giorgio Bertola

tutti estratti dal fascicolo telematico della causa civile Rg 620/2024 del Tribunale di Mantova

al

Comune di Curtatone CF=80001910209 in persona del Sindaco/leg rapp pro tempore con sede in
Curtatone p.zza Corte Spagnola n. 3 all'indirizzo di posta elettronica certificata
comune.curtatone@legalmail.it

ATTESTA

ai sensi del combinato disposto degli art. 196 octies e 196 undecies disp di attuazione Cpc che gli
allegati :

“ATTO_5967323.pdf”, contenente Ricorso ex art. 281 decies C.p.c., composto da 7 fogli, è
conforme al documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto;
“procura alle liti galvani.pdf”, contenente Procura alle Liti rilasciata dalla sig.ra Galvani, composta
da 1 foglio, è conforme al documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta;
“5099016s.pdf”, contenente provvedimento di fissazione udienza a firma del Giudice dr. Bertola,
composta da 2 fogli, è conforme al documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stato
estratto.

Mantova, lì 22.03.2024

Firmato digitalmente da Avv. Giovannina Riccardi



le spese per l'acquisto di occhiali nuovi oltre alle spese mediche e di apparecchio ortopedico (doc 9) per un importo complessivo di euro 1390,90

A seguito del sinistro la signora Galvani formulava richiesta di risarcimento danni al Comune di Curtatone data 22/9/2022/ (doc 10)

Poco dopo l'inoltro della richiesta al Comune di Curtatone, la signora Galvani (evidentemente su incarico della Compagnia assicuratrice del Comune) riceveva la visita di un accertatore per verificare se effettivamente la signora Galvani si fosse infortunata (doc 11), appurando, lo stesso, la veridicità dei fatti così come descritti dalla ricorrente

Successivamente, rispondeva per conto del Comune di Curtatone, l'ass ITAS Mutua (doc 12) la quale rilevava la mancata documentazione del fatto storico, il nesso di causalità con i danni reclamati, la lamentata insidia, l'esatto punto considerato insidioso ed asseriva l'assoluta mancata responsabilità del comune per pavimentazione stradale sconnessa.

-La signora Galvani provvedeva ad inviare all'Itas le foto del luogo del sinistro con l'indicazione esatta della buca in cui era incappata la ricorrente che come, sopra evidenziato, non era isolata ma facente parte di una fila di diverse buche tutte a distanza regolare l'una dall'altra, a dimostrazione che non si trattava di dissesto stradale, ma di intervento umano sul manto stradale con omissione di ripristino

-A fronte di ciò l'Ass. Itas, pur ribadendo la mancata responsabilità del Comune, proponeva la definizione della vertenza con il rimborso delle spese mediche (doc 13)

-Con comunicazione del 28/9/2023 la ricorrente comunicava al Comune l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati (doc 14)

-Rispondeva l'Ass ITAS comunicando di non aderire, per la mancata responsabilità del Comune assicurato (doc 15)

IN DIRITTO

Quanto affermato in fatto trova puntuale riscontro nella documentazione allegata

L'ass. ITAS per conto del Comune di Curtatone ha asserito la mancata responsabilità del suo assistito trincerandosi dietro l'asserito ultimo orientamento della Suprema Corte che avrebbe escluso la responsabilità dell'Ente ex art 2051 cc da cosa inerte. In realtà non è propriamente così.

La Cassazione SSUU con la decisione n 20943/22 ha sancito che la responsabilità ex art 2051 ha carattere oggettivo e non presunto per cui è sufficiente per l'attore dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno. Il custode, dal canto suo, ha l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, indipendentemente dalla sua diligenza. Secondo la Cass il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dalla esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento e a tal fine la condotta del danneggiato si atteggia in modo diverso a seconda del grado di incidenza

causale sull'evento dannoso in applicazione dell'art 1227 cc.

Sul punto la Cass con ordinanza n. 37059/ 22 ha specificato che ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta del pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale non ricorre caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima in quanto la stessa può assumere rilievo ai fini della riduzione del risarcimento del danno ex art 1227 cc e ai fini dell'integrazione del caso fortuito, la condotta del pedone deve essere considerata come eccezionale e imprevedibile

Se dunque il danneggiato riuscirà a provare la relazione tra il danno subito e la buca , l'Ente proprietario della strada , per escludere totalmente la sua responsabilità ,dovrà provare che l'evento dannoso è intervenuto per esclusiva colpa del danneggiato e che solo il comportamento eccezionale, imprevedibile , rispetto alla condotta ragionevolmente esigibile e imprudente di quest'ultimo non ha evitato il sinistro.

Come indicato in premessa , la ricorrente ,residente in Belforte di Gazuolo, si era recata alla Fiera delle Grazie e stava transitando a piedi su strada dalla stessa non conosciuta e sulla quale il Comune di Curtatone, si presume, abbia concesso agli ambulanti la possibilità dell'installazione di bancarelle per l'evento fieristico.

Dette bancarelle si trovavano a ridosso delle buche quasi a coprirle con gli oggetti appoggiati alle stesse e rendendole pressochè invisibili ai visitatori . Come si evince ,sempre dalle foto prodotte ,le buche non erano grandi né profonde ed erano del medesimo colore del manto stradale, tanto da essere confuse con lo stesso soprattutto in presenza di moltitudine di persone . Risulta evidente e plausibile che la ricorrente non potesse nè prevedere né verificare con la normale diligenza la presenza della buca in cui è incappata.

Oltretutto dette buche non sono conseguenza di dissesto del manto stradale , ma appaiono causate dall'eliminazione di manufatti certamente di proprietà pubblica , prima insistenti sul manto , senza che quest'ultimo , dopo la rimozione, sia stato ripristinato.

Ora sembra impossibile che il Comune non fosse stato a conoscenza dello stato della strada dal momento che l'apposizione o rimozione di manufatti sul manto stradale non può avvenire senza autorizzazione della PA

E ciò che è ancora più incusabile, è il fatto che il Comune , conoscendo l'assetto stradale, abbia consentito che la strada venisse utilizzata per la posizione di bancarelle e percorsa da una moltitudine di folla che ,pure ,non permetteva la visibilità della buca, e con il rischio che altre persone si ferissero nelle buche sopra descritte

Quindi non solo il Comune non potrà che essere ritenuto responsabile ex art 2051 cc , ma dovrà



di negoziazione assistita

In via istruttoria :

ammettersi l'interpello del Comune di Curtatone nella persona del Sindaco pro tempore sui seguenti capitoli :

1-vero che al tempo della Fiera delle Grazie 2022 , il tratto di strada che circonda il Parco Paganini , situato di fronte a strada Martiri Dell'Aldriga , presentava buchi ad intervalli regolari come da foto che mi vengono rammostrate (doc 2 e 3)

2-vero che in particolare in data 15/8/22, a ridosso di detti buchi , durante la suddetta Fiera erano state posizionate bancarelle e che le stesse con gli elementi ad esse appoggiate , coprivano i buchi

Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova

3-vero che la mattina del 15/8/2022 la signora Galvanni Anna partiva dal proprio paese di residenza con il marito , la cognata e il nipote per giungere alle Grazie in occasione della tradizionale Fiera

4-vero che verso le h. 10.15 la sig Galvani , in località Grazie, percorreva il tratto di strada che circonda il Parco Paganini situato di fronte a strada Martiri Dell'Aldriga come da foto 2 e 3 che mi vengono rammostrate

5-Vero che nell'occasione la signora Galvani si avvicinava ad una bancarella e con il piede sinistro finiva in un buco posto a ridosso della bancarella , in parte coperto da teli e indumenti in vendita appoggiati alla bancarella

6-vero che nel tratto e di fronte alla predetta bancarella erano ferme innumerevoli persone che nascondevano la vista del buco a chi si avvicinava

7-vero che il buco in cui cadeva la signora Galvani è quello indicato con una freccia come da foto n. 3 che mi viene rammostrata larga circa 20 cm e profonda circa 7/8 cm

8-vero che nella caduta la sig. Galvani rompeva le stanghette degli occhiali che cadevano a terra.

9-vero che il marito della signora Galvani chiamava il personale con indosso la maglia Security e vero che detto personale accompagnava in ambulanza la signora Galvani presso il presidio medico sito nella Fiera e che da lì veniva portata, sempre in ambulanza , al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Mantova.

10-vero che qualche giorno dopo la signora Galvani assistita dal marito e accompagnata dal nipote Parazzi Alessandro , si recava sul luogo del sinistro verificando che il buco in cui era caduta faceva parte di una serie di buchi tutti a distanza regolare l'uno dall'altro come da foto 2 e 3 che mi viene rammostrata

11-vero che detti buchi erano grigiastri e apparivano dello stesso colore del manto stradale

Si indicano a testi su tutti i capitoli Parazzi Alessandro residente in Belforte via e sui capitoli da 1 a 8 la signora Pezzali Santina entrambi residenti in Belforte di Gazzuolo via Motta il primo nipote e la seconda cognata di Galvani Anna



-In caso di contestazione dei danni subiti dalla ricorrente e della CTP prodotta e in caso della necessità valutata dal Giudice si chiede ammissione di CTU medico legale per la valutazione delle lesioni fisiche e del danno subito dalla ricorrente

Si producono

- 1-Foto Via Martiri Dell'Aldriga
- 2-Foto della sequenza di buche
- 3-Foto con freccia della buca in cui è incappata la ricorrente
- 4-Referto Pronto Soccorso
- 5-Referto ortopedico Ospedale di Asola del 4/11/22
- 6-Certificato di guarigione clinica con postumi
- 7-Consulenza medico legale di parte
- 8-Quantificazione del danno
- 9-Spese vive
- 10-Richiesta di risarcimento danni
- 11-Comunicazione di avviso accertamento
- 12-Comunicazione ITAS del 25/11/2022
- 13-Comunicazione Itas del 20/12/2022
- 14-Invito alla stipula di negoziazione assistita
- 15-Rifiuto di adesione all'invito
- 16-Dichiarazioni testimoniali

Si chiede l'autorizzazione del Giudice , se ritenuto , alla produzione in cancelleria degli occhiali rotti in occasione del sinistro de quo

Con riserva di precisare e modificare le domande anche istruttorie in conseguenza dell'attecchimento processuale di controparte

Si dichiara che la presente domanda è soggetta a condizione di procedibilità e che è stata esperita la procedura di negoziazione assistita come da doc 14 e 15

Si dichiara che il valore della presente causa rientra nelle cause di valore superiore a 5200,00 e fino euro 26.000,00 ed è stato versato il relativo CU

Mantova lì 13/3/2024

Avv. Giovannina Riccardi



PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto GALVANI ANNA nata a Villafranca il 27/6/56 residente in Belforte MN via Marsala 26/B delego a rappresentarmi e difendermi nella causa contro il Comune di Curtatone Mn ,compresa la facoltà di agire e resistere , proporre riconvenzionale ,di chiamare terzi in causa,di rinunciare ed accettare rinunce agli atti e all'azione,di nominare sostituti, di transigere e conciliare,di incassare ,quietanzare anche il relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, presentare istanza di fallimento di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito ,

l'avv. Giovannina Riccardi del Foro di Mantova ratificando ogni suo operato svolto e da svolgere.

Eleggo domicilio presso la persona e studio dell'avv. Giovannina Riccardi in Mantova via Carducci 40

Dichiara di essere stato informato della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione con i relativi benefici fiscali ai sensi degli art 4-17-20 Dlgs 28/10

Dichiara di essere stato informato della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita Ex art 2 DL 132/14

Ai sensi e per gli effetti della L.675/96 come sostituita dal TU 196/03 ,dichiara di aver ricevuto apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati ,compresi quelli sensibili,direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito

Dichiaro di essere stato edotto circa i rischi del contenzioso ,il grado della complessità dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione con distinzione analitica delle voci dei costi ,compenso professionale, spese oneri previdenziali e fiscali


Dichiaro altresì che mi sono stati edotti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisco incarico

Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96 come sostituita dal D lgs 196/03, dichiara di aver ricevuto apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati ,compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito

Mantova li 4/872023

Galvani Anna Vera ed autentica

Avv. Giovannina Riccardi





Tribunale Ordinario di Mantova

Sezione Civile

Il Giudice,

letto il ricorso proposto da **ANNA GALVANI** (C.F. GLVNNA56H67L949D);

letto l'art. 281 *undecies* c.p.c.

F I S S A

per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del **14/05/2024**.

Assegna

al convenuto termine fino a **dieci giorni** prima dell'udienza per il deposito di comparsa di costituzione nelle forme di cui all'art. 281 *undecies* c. 3 c.p.c. con l'avvertenza che, in mancanza di tempestiva costituzione, incorrerà nelle decadenze di cui ai commi 3 e 4 del predetto articolo.

Dispone

che a cura del ricorrente il ricorso ed il presente decreto siano notificati al convenuto almeno **quaranta giorni liberi** prima della **data fissata per la sua costituzione**, *ex art. 281 undecies c. 2 c.p.c.*.

Preso atto che alla udienza del 14/05/2024 non è richiesta la presenza “di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice”;

Dispone

che l'udienza del 14/05/2024 sia trattata con le modalità di cui all'art. 127 *ter* c.p.c. e che quindi nessuno compaia.

Raccomanda

Ai procuratori delle parti di effettuare il deposito della nota almeno 5 giorni prima della effettiva scadenza del termine così da essere sicuri che la predetta nota sia lavorata dalla Cancelleria e visibile al Giudice nel giorno dell'udienza.

All'esito dell'udienza così tenutasi la causa sarà automaticamente trattenuta in riserva senza redazione di un verbale di udienza ed il Giudice provvederà successivamente fuori udienza nei successivi 30 giorni.

Si rappresenta che, nell'ipotesi in cui nessuna delle parti depositasse alcunché, le stesse si considereranno non comparse e si procederà ai sensi dell'art. 127 *ter* c. 4 c.p.c..

Si comunichi.

Mantova li 15 marzo 2024.

IL GIUDICE DESIGNATO

- dott. Giorgio Bertola -

Attenzione trattasi di notifica eseguita ai sensi dell'art 3 bis L.53/94

Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

Il mittente della presente notificazione declina ogni responsabilità in

relazione alle operazioni di scaricamento , installazione o disinstallazione di applicativi necessari alla lettura degli allegati

Avv. Giovannina Riccardi